

<b>Ordine di servizio del 02/03/2015 prot. n. 2248 in vigore dal 05/03/2015</b>
---

<b>“Regolamento per la disciplina dei principi, dei criteri e delle modalità per il conferimento da parte di Sviluppumbria Spa degli incarichi esterni” – Nuove disposizioni – revisione Settembre 2014 (sostituisce Regolamento in vigore dal 1° marzo 2014 di cui all’ordine di servizio del 16 Gennaio 2014 prot. n. 399)</b>
--

## PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le procedure alle quali si attiene, quale società a totale partecipazione pubblica, Sviluppumbria Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria, di seguito Sviluppumbria S.P.A, per il conferimento degli incarichi esterni in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal Legislatore nazionale e dalla Regione Umbria nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

### Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento individua i principi, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi esterni di consulenza e/o assistenza anche di carattere tecnico, di studio e di ricerca di cui Sviluppumbria S.P.A. intende avvalersi.
2. La disciplina prevista dal presente regolamento dà attuazione all’art. 18, comma 2, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195, S.O., n. 196 del 21 agosto 2008, successive modifiche ed integrazioni, e disciplina le modalità seguite dalla società così come previsto dal comma 2 dell’articolo 18 del richiamato D.l<sup>1</sup>, e dalla D.G.R. n°64 del 28

---

<sup>1</sup> D.l. 112/2008

#### Capo VI Liberalizzazioni e deregolazione

##### Art. 18. Reclutamento del personale delle società pubbliche

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'[articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all' [articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell' [articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#). Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle

gennaio 2008 revisionata nella disciplina dall'allegato C alla DGR n° 1761 del 6 dicembre 2010.

## Art. 2 – FINALITA'

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
  - a. Attivazione di procedure informate a criteri di imparzialità, oggettività, trasparenza e pubblicità;
  - b. Espletamento delle procedure di selezione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, tali da garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la celerità delle procedure.

## Art. 3 – TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI ESTERNI

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle ipotesi di conferimento di incarichi esterni di studio o di ricerca ovvero di consulenza e/o assistenza anche di carattere tecnico, tenuto conto di quanto segue:
  - **“Incarichi di studio”**: devono intendersi quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di studio, commissionati dalla Società nel proprio interesse, il cui corretto svolgimento si esplica mediante la consegna, da parte dell'incaricato, di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
  - **“Incarichi di ricerca e indagine”**: devono intendersi quegli incarichi aventi ad oggetto una attività di ricerca, oppure di indagine (a titolo esemplificativo e non esaustivo, storica, archeologica, antropologica, sociologica, economica, giuridica, fiscale).

---

*altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all' [articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, da emanare entro il 30 settembre 2009, sono definite le modalità e la modulistica per l'assoggettamento al patto di stabilità interno delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.*

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

*Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):*

*«3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:*

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;*
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;*
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;*
- d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.»*

- **“Consulenze” e/o “assistenza, anche di carattere tecnico”**: devono intendersi quegli incarichi attribuiti a professionisti singoli e/o associati aventi ad oggetto:
  - o la richiesta di predisposizione di un parere, o l’espressione di una valutazione e/o di un giudizio,
  - o attività di consulenza e/o supporto per la elaborazione di atti e documenti anche di natura regolamentare e societari in genere,
  - o attività di assistenza, anche di carattere tecnico, agli uffici e agli organi della Società per lo svolgimento delle azioni di interesse della stessa.
- 2. Tutti gli incarichi sopra evidenziati costituiscono oggetto di contratti di prestazione d’opera intellettuale, ex artt. 2222-2238 c.c. da conferirsi con contratti di lavoro autonomo, incarichi professionali in regime d’IVA, ovvero con contratti di prestazione di natura coordinata e continuativa o/a progetto ovvero di natura occasionale.
- 3. Restano esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento:
  - a. Gli incarichi professionali conferiti per la difesa e l’assistenza in giudizio della Società, ovvero per le relative pratiche di domiciliazione, quelli inerenti attività notarili e gli incarichi di natura professionale di particolare complessità da affidarsi in base a criteri di fiducialità in quanto caratterizzati dall’intuitu personae.
  - b. Gli incarichi che sono legati alla esecuzione di attività che necessitino del ricorso a competenze protette da diritto di autore o da altri diritti di privativa (unicità del prestatore).
  - c. Le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e architettura che saranno trattati in conformità alla Normativa regionale (Allegato A alla DGR n°849 del 26 luglio 2011) e alla Normativa Nazionale (D. Lgs. N. 163/2006 e connessi regolamenti di attuazione).

#### **Art. 4 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI**

1. La Società può conferire gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 dell’art.3 per esigenze cui non può fare fronte con il personale in servizio ovvero per inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura idonea allo svolgimento dell’incarico, ovvero per necessità di un supporto specialistico, anche di carattere tecnico, alla attività ordinaria degli uffici interni. L’inesistenza ovvero l’insufficienza delle risorse già disponibili all’interno della Società per fare fronte alle necessità della medesima, devono essere

oggetto di previo accertamento, ed evidenziate nell'atto di attribuzione dell'incarico ovvero di decisione di avvio della procedura di selezione.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione ovvero di comprovata esperienza maturata nel settore, ed in materia attinente all'ambito della prestazione oggetto di incarico. Sono valutati tra l'altro: precedenti attività (di carattere autonomo o dipendente), pubblicazioni scientifiche. Tale requisito è **integrato** dal possesso del titolo di laurea ove richiesto dalla vigente normativa.<sup>2</sup>
3. Gli esperti dovranno essere comunque in possesso dei seguenti requisiti minimi:
  - a) professionalità comprovata da curriculum, maturata da almeno **tre anni** nel settore o campo per cui è espresso il fabbisogno;
  - b) e/o laurea specialistica (la laurea triennale è valida come requisito minimo se integrata da un titolo di specializzazione previsto dall'ordinamento universitario di riferimento);
  - c) e/o iscrizione ad albi o ordini professionali ovvero esercitare attività nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto della attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento.
4. Gli incarichi non possono avere durata indeterminata. Non è ammesso che uno stesso soggetto cumuli nello stesso esercizio finanziario più incarichi anche in successione. Non è ammesso il rinnovo del contratto di incarico.
5. I contratti possono essere oggetto di proroga laddove previsto nell'atto di conferimento dell'incarico stesso ovvero in presenza di situazioni o circostanze sopravvenute non

<sup>2</sup> il **Comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'art.46 del D.l. 112/2008 e da ultimo dall'art.22 della legge n°69/2009 e' così sostituito:** «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto della attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.lgs 276/2003, purchè senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti."

conosciute o prevedibili al momento del conferimento originario, al solo fine di completare l'attività oggetto dell'incarico.

6. Il corrispettivo deve essere determinato in funzione del tipo di attività richiesta, della complessità e della durata dell'incarico, della eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, valutando altresì i valori di mercato e le eventuali tariffe di riferimento.

#### **Art. 5 – AFFIDAMENTO INCARICO CON PROCEDURA COMPARATIVA.**

1. Per prestazioni di consulenza e/o di assistenza, anche di carattere tecnico e per incarichi di studio e/o ricerca, Sviluppo Umbria individua **almeno TRE soggetti o attingendo negli elenchi ovvero effettuando una analisi di mercato così come previsto al successivo art.6**, tenendo in particolare conto del livello di professionalità, delle esperienze maturate. La scelta è operata su proposta scritta del/gli ufficio/i competente/i che indichi le motivazioni a giustificazione del ricorso a soggetto esterno al personale della Società, la durata e l'oggetto dell'incarico, nonché il corrispettivo massimo da attribuirsi per lo svolgimento dello stesso. L'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico è effettuata tramite la comparazione dei curricula dei soggetti individuati ad opera di una Commissione composta da tre membri scelti preferibilmente tra professionalità interne. E' facoltà della commissione espletare colloqui orali.
2. Laddove non sia sufficiente la comparazione dei curricula i soggetti scelti ai sensi del comma 1 sono invitati a presentare offerta. La lettera di invito dovrà indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, il corrispettivo massimo proposto, i titoli e le esperienze professionali pregresse richieste, le modalità e i termini della offerta.
3. Le offerte saranno valutate dalla Commissione di cui al comma 1.
4. La Commissione, nei casi di cui al comma 2, procede all'esame delle offerte pervenute, valutando le caratteristiche qualitative delle stesse coerentemente con i criteri indicati. Ove ritenuto opportuno, alla valutazione delle offerte può fare seguito un colloquio orale. L'incarico sarà conferito al candidato la cui offerta verrà ritenuta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa.

#### **Art. 6 – ELENCO ESPERTI E ANALISI DI MERCATO**

1. La Sviluppumbria Spa istituisce mediante avviso pubblico uno o più elenchi di soggetti in possesso dei requisiti indicati nell'avviso medesimo, fermo restando i requisiti minimi previsti dall'art.4 comma 3.
2. Qualora Sviluppumbria non abbia un elenco di esperti per la tipologia di fabbisogno rilevata e i tempi non consentano la costituzione di apposito elenco, si potrà attingere ad altri elenchi istituiti da soggetti istituzionali ovvero nel caso in cui non sussistano elenchi ritenuti idonei o manchi la categoria professionale di riferimento potrà essere effettuata una analisi di mercato puntuale anche mediante apposito avviso di manifestazione di interesse (Cfr. successivo art.7).

#### **Art. 7 – CONFERIMENTO INCARICO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE**

1. Sviluppumbria S.p.A. può individuare direttamente il collaboratore esterno previo avviso pubblico di selezione.
2. L'avviso di selezione dovrà indicare l'oggetto dell'incarico e della specifica prestazione richiesta, il corrispettivo massimo proposto, i requisiti di ammissione, fermo restando i requisiti minimi di cui all'art.4 comma 3, i titoli e le esperienze professionali pregresse richieste, i punteggi massimi, le modalità e i termini per la presentazione delle domande.
3. L'avviso di selezione così redatto deve essere pubblicato per almeno dieci giorni consecutivi sul sito web della società, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura dell'incarico, di ricorrere anche ad altre modalità di pubblicità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la pubblicazione su quotidiani locali e/o nazionali.

#### **Art. 8 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA PUBBLICA**

1. La società effettua la procedura pubblica avvalendosi di una Commissione, composta da tre membri, individuati tra professionalità interne e/o esterne al personale della società.
2. La Commissione procede alla valutazione delle candidature nei termini evidenziati nell'avviso di selezione, attribuendo a ciascuno di essi il punteggio corrispondente ai diversi requisiti e titoli secondo i criteri di calcolo previsti dal medesimo avviso. L'incarico sarà conferito al soggetto che avrà conseguito il punteggio complessivamente più elevato.

3. La Società rende noto il conferimento dell'incarico mediante comunicazione personale indirizzata al candidato vincitore della selezione, nonché mediante pubblicazione dell'esito della procedura sul suo sito web.

#### **Art.9 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI CON TRATTATIVA DIRETTA.**

1. La società potrà affidare incarichi in via diretta, attingendo dagli albi o elenchi di cui all'art.6, c. 1, senza ricorrere alle procedure di cui agli artt. 5 e 7 nei seguenti casi:
  - a) Per prestazioni di consulenza e/o di assistenza, anche di carattere tecnico e per incarichi di studio e/o ricerca il cui corrispettivo sia inferiore o pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre iva ed eventuali altri accessori di legge,
  - b) per prestazioni di importo superiore alla cifra di Euro 5.000,00 nella ipotesi in cui le procedure di selezione attivate e previste dagli artt.5 e 7 abbiano dato esito negativo e qualora l'urgenza, non imputabile alla società, non consenta il rinnovo delle stesse procedure.
2. La società potrà affidare, inoltre, incarichi in via diretta senza attingere agli albi o agli elenchi di cui all'art.6 e senza ricorrere alle procedure di cui agli artt. 5 e 7 per prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica quali ad esempio la partecipazione a convegni o seminari, docenza, traduzioni di pubblicazioni e interpretariato, interviste e simili che abbiano un esborso, equiparabile ad un rimborso spese, che sia comunque congruo a remunerare la prestazione resa.
3. In ogni caso gli incaricati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art.4 comma 3.
4. La scelta e le motivazioni di questa procedura devono rimanere agli atti della società.

#### **Art.10 – INTEGRAZIONE ELENCO**

1. La società procederà alla integrazione degli elenchi di cui all'art.4 con modalità che verranno individuate di volta in volta.

#### **Art. 11 – NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data dell'ordine di servizio di approvazione.

#### **Art. 12 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web della società.